



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06900 DEL DEP. SCARPA (res. n. 605 del 30 gennaio 2026)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, l'interrogante, prendendo spunto dall'episodio del decesso per suicidio del detenuto M.P.G., occorso presso la Casa di reclusione di Padova, solleva specifici quesiti concernenti il piano di riorganizzazione degli spazi detentivi destinati ai detenuti ristretti nei circuiti di alta sicurezza e sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, nonché le modalità di comunicazione e attuazione delle determinazioni assunte e i riflessi di tali scelte sulle condizioni di vita e di salute delle persone detenute.

Sin da subito, si rappresenta che la riorganizzazione in atto si fonda su atti formali adottati dalla struttura centrale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e si inserisce in un articolato percorso programmatico di medio-lungo periodo, volto a razionalizzare l'assetto del sistema penitenziario dedicato alla gestione dei detenuti sottoposti al regime speciale e ai circuiti di alta sicurezza.

In tale quadro si collocano sia la prossima apertura della sezione 41-*bis* presso l'istituto penitenziario di Cagliari UTA, per una capienza complessiva di novantadue posti, sia la riconversione dell'intero complesso della Casa circondariale di Nuoro, attualmente interessata da interventi di adeguamento strutturale e funzionale, finalizzati a garantire la piena conformità alle prescrizioni normative vigenti.

Si tratta di scelte non estemporanee, bensì radicate in una pianificazione risalente nel tempo, come attestato dalla documentazione progettuale riferibile già all'anno 2011 per la sezione di Cagliari UTA, e progressivamente condivise con le amministrazioni e le autorità istituzionali competenti.

In tale prospettiva, sin dal 2014 era stata data comunicazione formale all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione autonoma della Sardegna della destinazione dell'istituto di Cagliari anche a sezione per detenuti sottoposti al regime speciale, mentre nel luglio 2025 è stata tempestivamente diramata un'ampia informativa alle Autorità giudiziarie e amministrative del territorio, nonché agli organi centrali dell'Amministrazione, in vista dell'imminente apertura della sezione 41-*bis*.

Le modalità comunicative e le tempistiche adottate rispondono, pertanto, a esigenze di sicurezza, ordine pubblico ed efficienza amministrativa, in coerenza con l'indirizzo emerso in sede di Conferenza Stato-Regioni del 18 dicembre 2025 e con quanto previsto dall'articolo 41-*bis*, comma 2-*quater*, dell'ordinamento penitenziario, che individua negli istituti dedicati, preferibilmente ubicati in aree insulari, il modello organizzativo di riferimento per la gestione del regime speciale.

All'interno di tale cornice si collocano anche i trasferimenti disposti in tempi ravvicinati, determinati da contingenti esigenze di riorganizzazione dei circuiti detentivi e dalla necessità di far fronte alle criticità connesse alle presenze detentive di taluni istituti, senza che ciò abbia comportato una compressione delle prerogative delle direzioni penitenziarie o una riduzione dei livelli di attenzione nella gestione delle persone detenute.

Nel caso della Casa di reclusione di Padova, l'attuazione del provvedimento di trasferimento dei detenuti del circuito AS1, disposto con nota del 22 gennaio 2026, è stata preceduta da specifici momenti di raccordo tra la Direzione dell'Istituto, il Provveditorato regionale e la sede centrale, nonché accompagnata da misure organizzative volte a garantire un ordinato svolgimento delle operazioni e un rafforzamento dell'attenzione custodiale nelle fasi immediatamente successive.

Con riferimento al decesso del detenuto M.P.G., questa Amministrazione ha immediatamente assicurato il pieno svolgimento delle procedure di emergenza, la tempestiva informazione dell'Autorità giudiziaria competente e l'avvio di un'indagine ispettiva da parte del Provveditorato regionale di Padova, finalizzata ad accertare le cause, le circostanze e le modalità dell'evento.

Dagli elementi acquisiti dal competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risulta che, nella mattina del 28 gennaio 2026, nel corso delle ordinarie attività di vigilanza, l'agente addetto constatava l'assenza di riscontro alle chiamate del detenuto M.P.G., ristretto nel sottocircuito AS1 (Alta Sicurezza 1) della Casa di reclusione di Padova, e accertava, attraverso lo spioncino del bagno della camera di pernottamento, che il detenuto aveva posto in essere un gesto anticonservativo.

Venivano immediatamente attivate le procedure di emergenza, con l'intervento del personale di sorveglianza e sanitario e l'esecuzione delle manovre rianimatorie, che tuttavia non consentivano di evitare il decesso, constatato intorno alle ore 8:30.

Sin dalle prime fasi, questa Amministrazione assicurava la piena e tempestiva attivazione delle procedure previste, informando l'Autorità giudiziaria competente, disponendo la messa in sicurezza dell'ambiente e garantendo l'intervento della Polizia scientifica e del medico legale, nonché la tempestiva informazione dei familiari e del difensore di fiducia.

In data 12 febbraio 2026 il Provveditorato regionale disponeva, inoltre, un'indagine ispettiva finalizzata all'accertamento delle cause, delle circostanze e delle modalità dell'evento, nell'ambito dei doverosi presidi di trasparenza amministrativa e di verifica interna.

Quanto al percorso detentivo di M.P.G., risulta che il detenuto era ristretto presso l'Istituto di Padova dal 2 agosto 2007, a seguito di trasferimento dalla Casa circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso, disposto dalla Direzione generale competente dopo l'annullamento del decreto ministeriale di sottoposizione al regime di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario.

Durante la detenzione, il ristretto risultava inserito in attività lavorative e trattamentali e manteneva regolari contatti con i familiari attraverso colloqui da remoto e telefonate, oltre a colloqui in presenza.

Pur essendo venuta meno, nel 2016, l'ostatività ai benefici premiali, il detenuto non aveva mai fruito di permessi premio.

Con riguardo al più ampio tema delle ricadute dei trasferimenti sui diritti fondamentali e sulle condizioni psico-fisiche delle persone detenute, si evidenzia come l'azione di questa Amministrazione sia stata costantemente orientata al rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali che regolano l'esecuzione penale.

In particolare, è stato assicurato il principio della continuità dell'osservazione scientifica della personalità e del trattamento, espressamente sancito dall'articolo 27 del d.P.R. n. 230 del 2000, quale cardine dell'intero sistema trattamentale, destinato a operare senza soluzione di continuità anche in caso di trasferimento.

I percorsi individualizzati, le attività lavorative, formative, culturali e religiose, così come gli strumenti di mantenimento dei legami affettivi e sociali, sono stati preservati nel rispetto delle modalità previste dall'ordinamento, evitando che le scelte organizzative incidessero negativamente sulla funzione rieducativa della pena sancita dall'articolo 27, comma terzo, della Costituzione.

Parimenti, questa Amministrazione ha mantenuto un costante raccordo con la magistratura di sorveglianza, anche al fine di garantire che l'accesso ai benefici penitenziari e alle valutazioni di competenza giurisdizionale non fosse pregiudicato dal sopravvenuto trasferimento, nel rispetto del principio della *perpetuatio jurisdictionis* affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

In tale ottica, è stata assicurata la prosecuzione dell'osservazione e del trattamento con il coinvolgimento delle aree educative, delle articolazioni sanitarie competenti e degli operatori del territorio, valorizzando il ruolo delle realtà del volontariato e del terzo settore nei percorsi di responsabilizzazione e reinserimento sociale.

Del resto, non emergono evidenze di interruzioni, sospensioni o preclusioni nella fruizione dei permessi premio già concessi ai detenuti interessati, né risultano segnalazioni di effetti pregiudizievoli derivanti dal sopravvenuto trasferimento sulle valutazioni di competenza della magistratura di sorveglianza.

Le iniziative adottate danno atto di un'azione amministrativa improntata a responsabilità, trasparenza e costante attenzione alla dimensione umana dell'esecuzione penale, nel quadro di un necessario equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti inviolabili della persona.

Le verifiche in corso e le misure di accompagnamento già attivate confermano l'impegno di questa Amministrazione a prevenire situazioni di criticità, a garantire la continuità dei percorsi trattamentali e a salvaguardare il rapporto con il territorio e con il terzo settore, affinché le decisioni organizzative non compromettano la funzione rieducativa della pena né la dignità delle persone detenute.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione